

# Trade & Customs Italian Update

Ottobre - Dicembre, n. 4/2017

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

## Sanzioni in materia di etichettatura

Il 4 gennaio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 190 del 15 novembre 2017 che contiene le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni recate dalla Direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, nonché del Regolamento n. 1007/2011 in materia di denominazioni delle fibre tessili, etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Più nello specifico, segnaliamo che:

- a) Per quanto concerne le violazioni delle disposizioni contenute nella Direttiva 94/11/CE, salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature prive di etichetta è passibile di una multa compresa tra 3.000 e 20.000 euro, mentre il distributore che commercializza calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 3.500 euro.  
Per chi commercializza calzature, violando l'obbligo di informare correttamente il consumatore finale del significato della simbologia (relativa al materiale di composizione di tomaia, rivestimenti interni e suola) adottata sull'etichetta, sono previste invece multe da 200 a 1.000 euro.
- b) Per quanto concerne le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1007/2011, salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che commercializza un prodotto tessile, in cui manca del tutto l'etichetta o il contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è passibile di una sanzione pecuniaria da 700 a 3.500 euro. Alla medesima sanzione è soggetto chi commercializza un prodotto tessile, la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponda a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, o, se comunque immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o con il marchio di fabbrica, se vi apponga l'etichetta e ne modifichi il contenuto.  
A chi commercializza (fabbricante o importatore) un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento UE n. 1007/2011, espresse in sigle in ordine non decrescente, non in lingua italiana oppure riportanti in modo errato la frase 'contiene parti non tessili di origine animale' è applicata una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.

Da ultimo, segnaliamo come l'accertamento delle violazioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature è svolto dalle Camere di commercio competenti, nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria mentre le sanzioni amministrative di cui sopra sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

### **Pubblicate le linee guida in ambito REX**

Con l'introduzione del sistema REX per gli esportatori registrati, viene semplificata la certificazione dell'origine sia in ambito SPG che nell'ambito degli Accordi commerciali preferenziali che prevedono specificamente tale sistema.

In particolare, gli esportatori autorizzati una volta registrati al REX potranno certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Al riguardo, qualsiasi esportatore, fabbricante, o commerciante di mezzi originarie o ri-speditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto ad essere registrato nel sistema REX, alla condizione che possa produrre in qualsiasi momento adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispeditare.

Le domande di iscrizione al sistema REX vanno presentate all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente conformemente alle dettagliate istruzioni indicate nel documento di prassi in commento.

Successivamente alla registrazione, il soggetto esportatore sarà tenuto a comunicare all'Amministrazione finanziaria eventuali variazioni dei suoi dati; nonché a chiedere la revoca - ferma la possibilità di revoca da parte dello stesso d'ufficio a seguito di controllo - nei casi in cui non soddisfa le condizioni richieste dal sistema in commento, non intenda più utilizzare il proprio numero di registrazione e/o cessa la propria attività.

Si segnala, infine, che per qualsiasi richiesta o quesito di natura tecnica o giuridico - procedurale concernenti il sistema REX, l'Agenzia delle Dogane ha istituito un servizio di assistenza *helpdesk*.

Si rimanda al testo integrale della [circolare](#) per maggiori dettagli.

### **Istruzioni sul trasferimento di diritti ed obblighi nell'ambito del regime di uso finale**

Tra le novità introdotte dal CDU si può annoverare il trasferimento di diritti e obblighi che va sotto l'acronimo di TORO (*Transfer of rights and obligations*).

Più specificamente, i diritti e gli obblighi del titolare di un regime - con riferimento alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito - possono essere trasferiti interamente o in parte a un altro soggetto, purché soddisfino le condizioni previste per il regime in questione.

Ciò posto, l'Agenzia delle Dogane è intervenuta fornendo dei chiarimenti nel caso di trasferimento di diritti ed obblighi da parte del titolare di un'autorizzazione all'uso finale, già comprensiva di un TORO, ad un cessionario/trasformatore che dispone anch'esso di una autorizzazione al TORO.

In tal caso il cessionario/trasformatore - che sarà tenuto a richiedere apposita autorizzazione al TORO al competente Ufficio delle Dogane - al momento della cessione subentra pienamente nei diritti e negli obblighi del cedente. Quest'ultimo, dal canto suo, sarà tenuto ad accertarsi dell'esistenza in capo al cessionario della citata autorizzazione, annotare nelle scritture contabili le informazioni relative alla movimentazione delle merci, nonché presentare all'Ufficio competente il suo conto di appuramento per lo svincolo della garanzia.

Ai sopra descritti adempimenti, sarà tenuto - salvo patti contrari - anche il cessionario/trasformatore.

Infine, il citato Ufficio precisa che le condizioni relative alla spedizione delle merci ed alla gestione del regime dovranno essere indicate dal cedente nel modello 'full TORO'.

Si rinvia al testo del [documento di prassi](#) per ulteriori specifiche.

### **Depositi fiscali di prodotti energetici alla luce della Circolare esplicativa delle Dogane**

L'Agenzia delle Dogane, per mezzo della Circolare 14/D, ha fornito istruzioni in merito all'autorizzazione all'istituzione ed all'esercizio di Depositi fiscali di prodotti energetici.

In particolare, nel caso di stabilimenti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa viene confermato il procedimento semplificato per il riconoscimento di depositi fiscali in ragione dell'effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione o lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa. Si fa riferimento, nello specifico, agli stabilimenti che svolgono peculiari cicli di lavorazione ed in cui vengono eseguiti particolari processi industriali.

Utile rilevare che, nel caso in cui la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale sia consentita per l'effettuazione di determinate produzioni, è necessario che quest'ultime caratterizzino effettivamente l'attività svolta nel medesimo impianto. Ciò al fine di impedire comportamenti finalizzati ad eludere l'applicazione delle norme più stringenti riservate ai depositi commerciali.

I depositi commerciali di prodotti energetici, invece, per poter istituire un deposito fiscale devono richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio delle dogane, la quale verrà rilasciata solamente una volta accertata l'esistenza di determinati presupposti e per gli impianti al di sotto di una determinata capacità di stoccaggio, anche di specifiche condizioni legittimanti.

Per i depositi commerciali considerati soprasoglia, in particolare, il rilascio della citata autorizzazione è subordinato alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

Per i depositi commerciali sottosoglia, invece, risulta necessario - oltre al ricorrere dei suddetti presupposti relativi alle necessità operative e all'approvvigionamento dell'impianto - la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo deve essere funzionale all'esercizio dell'attività espletata dal deposito e deve trovare rispondenza nell'operatività dello stesso che richiede la ricezione e spedizione dei prodotti in tale posizione fiscale.

Sempre con riferimento agli impianti in commento, inoltre, deve essere soddisfatta almeno una ulteriore condizione specificamente descritta nel documento di prassi in commento concernente la spedizione dei prodotti ovvero il caso in cui l'impianto abbia una gestione vincolata dal ruolo di propaggine di un deposito fiscale in attività.

La Circolare, altresì, specifica dettagliatamente i requisiti di carattere soggettivo che devono essere soddisfatti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Più in particolare, il soggetto che richiede l'apertura di un deposito fiscale deve dichiarare di: non aver subito condanne definitive per reati di natura tributaria finanziaria e fallimentare nonché per determinati delitti non colposi (delitti contro la P.A, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, l'industria ed il commercio) nel quinquennio che precede la richiesta; di non essere stato sottoposto a procedure concorsuali ovvero di non averne definite nel corso degli ultimi cinque anni; di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per natura od identità, alle disposizioni in materia di accisa, IVA e tributi doganali, per le quali siano state contestate sanzioni amministrative sempre nel corso degli ultimi cinque anni.

Si rinvia, tuttavia, al testo integrale della [circolare](#) per ulteriori dettagli.

### **La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi in tema di transfer pricing e valore doganale**

Con la Sentenza del 20 dicembre 2017 resa nella causa [C-529/16](#), la Corte ha precisato che il valore da dichiarare in dogana dovrebbe essere determinato in conformità all'art. 29 dell'abrogato Codice Doganale Comunitario, sostituito attualmente dall'art. 70 del CDU, il quale prevede, al paragrafo 1, che *'La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato'*.

In particolare, all'interno della pronuncia in esame si legge che *'il valore in dogana dovrebbe essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo cosiddetto 'del valore di transazione', conformemente all'articolo 29 del codice doganale. Solo qualora il prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni, laddove essi siano venduti per l'esportazione, non possa essere determinato, si può ricorrere ai metodi alternativi previsti in sequenza dagli articoli 30 e 31 di tale codice'*.

In Conclusione, i Giudici comunitari hanno stabilito che ai fini della determinazione del valore in dogana non possa essere preso in considerazione *'un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso'*, individuato, nel caso di specie, in base al metodo cosiddetto *'della ripartizione degli utili residui'* (*'Residual Profit Split Method'*).

---

## **Contatti**

### **Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

#### **Massimo Fabio**

Partner responsabile  
Global Trade & Customs  
T: +39 06 809631  
E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

#### **Aurora Marrocco**

Senior Manager  
Global Trade & Customs  
T: +39 06 809631  
E: [amarrocco@kpmg.it](mailto:amarrocco@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia) [kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



**Trade & Customs Italian Update** / Ottobre - Dicembre, n. 4/2017

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.